



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di SALERNO

SEZIONE GENTE DI MARE E PESCA

Via Molo Manfredi, 33 – 0892587932 – pesca.cpsalerno@mit.gov.it; www.guardiacostiera.gov.it

ORDINANZA n. 16 /2019

GARE DI PESCA SPORTIVA

Località: SALERNO - Data: 24 Marzo 2019

Organizzatore: F.I.P.S.A.S. - Recapito telefonico: 339.6080041

Il Comandante del Porto di Salerno:

VISTA l'istanza in data 27 febbraio 2019 con la quale la **F.I.P.S.A.S.** ha chiesto l'autorizzazione ad effettuare una gara di pesca denominata "**CAMPIONATO PROVINCIALE DI CANNA DA RIVA 2019**" prevista per il giorno **24 marzo 2019 dalle ore 06.30 alle ore 14.30** presso il **LATO ESTERNO** (primo tratto) del Molo di Sopraflutto di Levante del Porto Commerciale di Salerno;
(per impraticabilità del molo per avverse condimeteo, la gara si svolgerà sul **LATO INTERNO** dello stesso molo);

;
VISTA la propria autorizzazione n. 07 /2019 rilasciata in data 19/03/2019;

VISTO il Decreto Legislativo 18/7/2005 nr. 171 – codice della nautica da diporto;

VISTI gli artt. 17, 30, 81 e 1174 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

RENDE NOTO

che, dalle ore 06.30 alle ore 14.30 del giorno 24 marzo 2019, presso il **LATO ESTERNO** (primo tratto) del Molo di Sopraflutto di Levante del Porto Commerciale di Salerno si svolgerà una gara di pesca organizzata da **F.I.P.S.A.S.** Sezione Provinciale di Salerno;
(per impraticabilità del molo per avverse condimeteo, la gara si svolgerà sul **LATO INTERNO** dello stesso molo)

ORDINA

Art. 1 Campo di gara

Per ogni manifestazione, nel periodo e nella località sopra indicata e per una distanza di 80 metri dalla zona interessata dallo svolgimento della gara di pesca di cui al rende noto, è vietata la navigazione nonché ogni altra attività connessa con gli usi del mare.

Art. 2 Deroghe

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:

- le unità facenti capo all'organizzatore in servizio di assistenza ai partecipanti alla manifestazione;
- le unità della Guardia costiera e delle altre forze di polizia in servizio;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza.

Art. 3 Disposizioni finali e sanzioni

I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non integri altro illecito amministrativo ovvero reato, incorreranno nell'illecito amministrativo di cui all'art.53 il Decreto Legislativo 18/7/2005 nr. 171 – codice della nautica da diporto.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, nonché mediante l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it.

Salerno, li 19/03/2019

IL COMANDANTE
CV (CP) Giuseppe MENNA